



STATUTI

Con il Rescritto Prot. N. 06513/2025 - 563/2019 del 22 ottobre 2025, il Dicastero per la Cultura e l'Educazione ha approvato, per altri cinque anni, i presenti Statuti, rivisti alla luce della Costituzione Apostolica "Veritatis Gaudium" circa le Università e le Facoltà Ecclesiastiche, emanata da Papa Francesco in data 8 dicembre 2017.

PREMESSA

L'Istituto Universitario Sophia è un'espressione dell'Opera di Maria (Movimento dei Focolari), nata nel 1943 da Chiara Lubich, ora diffusa in tutto il mondo grazie all'adesione di persone di tutte le età, fasce sociali, culture, stati di vita e professioni, il cui Statuto è stato approvato dal Pontificio Consiglio per i Laici con decreto del 29 giugno 1990^{*}.

La vasta e consolidata corrente di vita e pensiero animata dall'Opera di Maria attinge al carisma dell'unità, originale illustrazione e incarnazione del Vangelo di Gesù Cristo nella storia del nostro tempo. Esso si è mostrato singolarmente efficace, sin dall'inizio e via via nel corso degli anni, per la promozione integrale della persona nel suo costitutivo rapporto con Dio, con i fratelli, con la natura. Da qui, in particolare, l'impegno a costruire ponti d'incontro e luoghi di comunione tra le persone, i popoli e le culture nella prospettiva dell'unità invocata da Gesù nella preghiera rivolta al Padre nell'imminenza della sua passione (cf. Gv 17, 21), di cui egli stesso si è fatto universale via di realizzazione con l'abissale spogliazione vissuta nell'abbandono della croce (cf. Mc 15, 34; Mt 27, 46).

Tutto ciò si fa visibile nelle cittadelle di vita e testimonianza promosse dall'Opera di Maria e sparse in varie parti del mondo, a partire dalla cittadella "Renata" di Loppiano, fondata nel 1964 e situata in Incisa in Val d'Arno (Firenze - Italia). In esse la vita ispirata al comandamento evangelico dell'amore reciproco si dispiega a ventaglio in un significativo bozzetto delle varie dimensioni dell'esistenza personale e sociale e i membri del Movimento si impegnano a vivere in modo che il Risorto possa essere presente fra loro secondo la Sua promessa (cf. Mt 18,20), mentre vengono formati anche culturalmente con corsi specifici adatti alle esigenze dei contesti locali.

Dal 1980 svolge una capillare azione di formazione permanente, a livello di catechesi e con una presenza estesa ai cinque Continenti, l'"Università Popolare Mariana". Dal 1989 è operante presso il centro dell'Opera di Maria la "Scuola Abbà", laboratorio interdisciplinare di pensiero consacrato allo studio della ricchezza dottrinale del carisma dell'unità e delle sue molteplici implicazioni per la comprensione e l'esercizio delle diverse discipline. Di recente si stanno delineando, in dialogo con esponenti qualificati del mondo della cultura, luoghi di elaborazione e linee di approfondimento in distinti ambiti disciplinari (teologia, filosofia, politologia, economia, diritto, sociologia, psicologia, pedagogia, scienze naturali, arte, ecc.). Attestazione della rilevanza e fecondità anche dottrinale del carisma dell'unità sono i numerosi dottorati honoris causa conferiti a Chiara Lubich in discipline che vanno dalla teologia alle scienze sociali, dall'economia alla psicologia.

L'Istituto Universitario Sophia intende offrire adeguata configurazione accademica e nuovo impulso a questo patrimonio. Urgono in questa direzione la constatazione della vasta e profonda transizione che investe oggi l'intera famiglia umana e insieme la consapevolezza dell'apporto specifico che può venire a una sua positiva soluzione, in sintonia con gli indirizzi proposti dal Magistero conciliare e pontificio, dal patrimonio spirituale, culturale e sociale suscitato e promosso dall'Opera di Maria. Da qui la creazione dell'Istituto Universitario, quale comunità accademica internazionale di formazione, studio e ricerca che porti il proprio contributo alla missione della Chiesa nell'annuncio del Vangelo e nel dialogo con la cultura.

* ¹ L'Opera di Maria era stata già approvata con decreto del 5 dicembre 1964 dalla Congregazione del Concilio quale Pia Unione dotata di uno Statuto speciale. Il Pontificio Consiglio per i Laici ha approvato, a norma dei cann. 298-311 e 321-329, lo Statuto medesimo aggiornato e confermato in associazione di fedeli privata universale dotata di personalità giuridica nell'ordinamento canonico per decreto della Santa Sede, l'associazione denominata "Opera di Maria" (Movimento dei Focolari), dichiarandola a tutti gli effetti Associazione di Diritto Pontificio. Modifiche di tali Statuti sono state approvate dal Pontificio Consiglio per i Laici coi decreti del 25 ottobre 1994, 4 febbraio 1998 e 15 marzo 2007.

I. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1 L'Istituto Universitario Sophia, promosso dall'Opera di Maria – Movimento dei Focolari, ha sede ed attività in Figline e Incisa Valdarno (Firenze-Italia), presso il Centro internazionale di studi ed esperienze sociali di Loppiano.

È eretto dalla Santa Sede a norma degli artt. 84-87 della Costituzione Apostolica "Sapientia christiana" con decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli istituti di Studi) del 7 dicembre 2007. Ai sensi delle disposizioni canoniche vigenti, può fondare Sedi locali, regolate, oltre che dalle norme comuni, da norme proprie.

I presenti Statuti sono aggiornati alle disposizioni della Costituzione Apostolica "Veritatis Gaudium" circa le Università e le Facoltà Ecclesiastiche emanata da Papa Francesco l'8 dicembre 2017.

II. NATURA E FINALITÀ

Art. 2 L'Istituto Universitario Sophia è una Istituzione ecclesiastica di insegnamento superiore di primo, secondo e terzo ciclo, improntata all'intrinseco rapporto fra studio e vita. Esso ha le seguenti finalità:

- a) coltivare e promuovere, mediante la ricerca scientifica, la cultura dell'unità nella prospettiva della Rivelazione cristiana, considerando alla sua luce i nuovi problemi che sorgono, e presentarla agli uomini e alle donne del proprio tempo in dialogo con le diverse culture;
- b) nel contesto della nuova tappa della missione della Chiesa (cfr. "Veritatis Gaudium", art. 1), dare concretezza alla dimensione culturale e sociale dell'evangelizzazione perché «Dio, in Cristo, non redime solamente la singola persona, ma anche le relazioni sociali» (cfr. "Veritatis Gaudium", Proemio, punto 4, lettera a);
- c) formare a livello di alta qualificazione gli studenti nelle diverse discipline alla luce della dottrina cattolica e della cultura dell'unità, in dialogo con le istanze positive che fermentano la crescita della coscienza umana a livello universale (cfr. "Veritatis Gaudium", Proemio, punto 4, lettera b), preparandoli al loro servizio nella Chiesa e alla loro professione nel mondo.

Art. 3 L'Istituto si configura come un percorso di vita, di formazione, di studio e di ricerca che permetta di acquisire e costantemente approfondire una cultura cristianamente ispirata, nella prospettiva del carisma dell'unità (cfr. "Veritatis Gaudium", Proemio, punto 3), capace d'illuminare e innervare le molteplici dimensioni dell'umano e le diverse discipline a partire dalla loro comune radice e nel costante riferimento alla loro ultima finalità, secondo il progetto d'amore di Dio sull'umanità rivelato in Gesù Cristo e attualizzato nel corso dei tempi dallo Spirito Santo.

Art. 4 Esso intende così contribuire all'edificazione della "civiltà nuova dell'amore", offrendo in particolare un contributo accademicamente qualificato per lo sviluppo delle diverse discipline, mediante l'incontro sempre più profondo tra la verità cristiana e la ricerca umana, per l'incarnazione culturale e sociale del Vangelo nei diversi ambiti continentali (cfr. "Veritatis Gaudium", Proemio, punto 3) grazie all'elaborazione di strumenti intellettuali in grado di proporsi come pertinenti e incisivi paradigmi di pensiero e di azione (cfr. "Veritatis Gaudium", Proemio, punto 5).

Art. 5 Per conseguire tale finalità l'Istituto s'ispira alla sintesi vitale di Sapienza divina e sapere umano che si esprime nella "mente di Gesù", Verbo incarnato (cfr. 1 Cor 2,16; Gv 1,14; "Veritatis Gaudium", Proemio, punto 4, lettera d), di cui nella grazia siamo resi partecipi mediante l'esercizio dell'amore reciproco vissuto sulla misura di Gesù sino all'abbandono della croce (cfr. Gv 15,12-13; Mc 15,34; Mt 27,46) e nello spirito di Maria, "Sede della Sapienza".

Art. 6 L'Istituto si propone perciò come una comunità di vita, di formazione, di studio e di ricerca, un laboratorio culturale che si nutre dei doni della Sapienza e della Scienza di cui lo Spirito Santo arricchisce il Popolo di Dio (cfr. "Veritatis Gaudium", Proemio, punto 3), cui concorrano, in spirito di comunione e nell'esercizio delle rispettive competenze e responsabilità, i Docenti, gli Studenti e tutto il Personale, e nella quale la relazione tra le persone in Gesù comunichi il proprio timbro alla relazione fra le discipline (cfr. "Veritatis Gaudium", Proemio, punto 4, lettera a), così che il sapere, vivificato da questa ricca e molteplice unità, porti il proprio contributo alla crescita integrale della persona e della società.

Art. 7 La collocazione della Sede centrale dell'Istituto presso il Centro internazionale di Loppiano, dove «si vive l'esperienza di camminare insieme, con stile sinodale (...), scuola del Popolo di Dio dove chi insegna e guida è l'unico Maestro (cfr. Mt 23,10) e dove la dinamica è quella dell'ascolto reciproco e dello scambio dei doni fra tutti» (Papa Francesco, *Discorso a Loppiano*, 10 maggio 2018), risponde all'esigenza prioritaria di favorire e promuovere l'armonica e feconda integrazione dello studio e della vita.

Art. 8 L'Istituto si rivolge sia a Studenti provenienti da varie nazioni che hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Università civile della propria nazione, o della regione nella quale essa si trova (cfr. "Veritatis Gaudium", art. 32 § 1), o un titolo equivalente, sia a giovani e adulti già inseriti nel mondo del lavoro e operanti in diversi settori, che intendano dilatare la loro specializzazione in prospettiva interdisciplinare e transdisciplinare, andando a fermentare i diversi saperi entro lo spazio di luce e di vita offerto dalla Sapienza cristiana (cfr. "Veritatis Gaudium", Proemio, punto 4, lettera c).

Art. 9 L'Istituto conferisce *iure proprio* i titoli accademici di primo ciclo "Baccalaureato", secondo ciclo "Licenza" e di terzo ciclo "Dottorato" nella prospettiva della Cultura dell'Unità (cfr. art. 2) a norma degli artt. 6 e 46 della "Veritatis Gaudium", dell'art. 70 delle Norme applicative della medesima e degli artt. 72 e seguenti dei presenti Statuti.

I gradi accademici vengono conferiti per autorità della Santa Sede (cfr. "Veritatis Gaudium", Norme applicative, art. 35).

L'Istituto si riserva la facoltà di istituire corsi per il conseguimento di ulteriori titoli e qualificazioni previsti dalla "Veritatis Gaudium" all'art. 52 previa approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, e di attivare seminari e corsi di formazione destinati a specifiche categorie di persone o a specifici temi, in particolare al personale della Scuola e delle Istituzioni educative.

Art. 10 L'Istituto promuove inoltre:

- a) opportune sinergie con le Istituzioni accademiche nei diversi Paesi e in particolare con quelle che si ispirano alle diverse tradizioni culturali e religiose (cfr. "Veritatis Gaudium", Proemio, punto 4, lettera d), in particolare individuando nuovi percorsi di formazione e nuovi orizzonti di ricerca da perseguire stabilmente e in collaborazione;
- b) opportune collaborazioni con quelle realtà culturali e sociali che in diverse forme esprimono la tensione umana verso il dialogo, la fraternità universale, l'economia di comunione, la difesa e promozione dei diritti della persona e dei popoli e, in particolare, di quanti soffrono a causa delle diverse forme di povertà materiale, relazionale e culturale (cfr. Paolo VI, "Populorum Progressio" n. 85; Benedetto XVI, "Caritas in Veritate" n. 31; Francesco, "Veritatis Gaudium", Proemio punto 4, lettera a).

III. LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

Art. 11 Per realizzare le finalità dell'Istituto, le Autorità accademiche e i Docenti sono chiamati a vivere, secondo lo spirito evangelico che anima l'Opera di Maria, la mutua e continua carità che rende efficacemente presente Gesù, con la luce del Suo Spirito, tra coloro che sono uniti nel suo nome (*cfr. Mt 18,20*). Pertanto, in primo luogo nei diversi organi collegiali, nelle lezioni e in tutte le attività promosse dall'Istituto, è norma primaria e ispiratrice l'amore reciproco, per meritare la presenza di Gesù risorto e farsi da Lui costantemente ispirare e guidare.

Art. 12 Le Autorità accademiche sono personali e collegiali. Sono Autorità personali: per tutto l'Istituto e per la Sede centrale il Gran Cancelliere, il Vice Gran Cancelliere e il Rettore dell'Istituto; per le Sedi locali i Presidi delle medesime. Sono autorità collegiali: di tutto l'Istituto, il Senato dell'Istituto; delle singole Sedi: il Senato della Sede, il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

In riferimento alle Autorità Accademiche di cui al presente articolo, si avrà cura di promuovere il principio di parità tra componente maschile e femminile.

IL GRAN CANCELLIERE

Art. 13 Il Gran Cancelliere dell'Istituto è l'Arcivescovo Metropolitano di Firenze.

Art. 14 Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso l'Istituto e questo presso la Santa Sede, ne promuove l'identità, la finalità e lo sviluppo; promuove inoltre l'efficace comunione dell'Istituto con la Chiesa locale e con la Chiesa universale.

Art. 15 Sono compiti del Gran Cancelliere:

- a) esprimere il proprio parere in merito al nominativo del Rettore, che gli viene proposto dal Vice Gran Cancelliere;
- b) esprimere il proprio parere in merito ai nominativi dei Docenti stabili, proposti dal Vice Gran Cancelliere;
- c) esprimere il proprio parere in ordine ai Docenti stabili che il Vice Gran Cancelliere intende dimettere;
- d) conferire o revocare l'autorizzazione a insegnare o la missio canonica ai Docenti stabili;
- d) richiedere al Dicastero per la Cultura e l'Educazione il nulla osta per il conferimento dei dottorati *honoris causa*.

Il Gran Cancelliere inoltre verrà sentito dal Vice Gran Cancelliere prima che questi esprima il proprio parere in merito all'erezione di una nuova Cattedra e di una nuova Sede locale.

Art. 16 I compiti del Gran Cancelliere vengono espletati fatte salve le competenze dell'Ordinario del luogo, che per la Sede centrale è il Vescovo di Fiesole, ai sensi della "Veritatis Gaudium".

Sarà cura delle autorità accademiche promuovere la comunione e la collaborazione della Sede centrale con il Vescovo e la Diocesi di Fiesole, mediante l'aggiornamento sulla vita e le attività dell'Istituto con particolare riferimento alla pastorale universitaria della Diocesi.

IL VICE GRAN CANCELLIERE

Art. 17 Il Vice Gran Cancelliere dell'Istituto è la Presidente dell'Opera di Maria – Movimento dei Focolari.

Art. 18 Compiti del Vice Gran Cancelliere sono:

- a) far sì che l'Istituto si sviluppi in conformità alla natura e alle finalità sue proprie e come espressione dell'Opera di Maria, e perciò vigilare sull'impostazione dell'Istituto e sulle scelte compiute dai suoi organi, anche avvalendosi dei membri del Consiglio generale dell'Opera di Maria incaricati per l'aspetto della "Sapienza e studio", e offrendo all'Istituto il proprio sostegno e la collaborazione dell'Opera stessa;
- b) informare periodicamente il Gran Cancelliere e il Dicastero per la Cultura e l'Educazione sull'andamento dell'Istituto o - in caso di richiesta - su questioni specifiche;
- c) presentare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione gli Statuti e gli ordini di studio per la debita approvazione del testo e delle eventuali modifiche;
- d) proporre al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, dopo aver ottenuto l'approvazione del Gran Cancelliere, i nomi dei Docenti stabili della Sede centrale e delle Sedi locali per l'ottenimento del *nihil obstat*;
- e) nominare i Docenti stabili dopo aver ottenuto il *nihil obstat* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- f) esprimere il proprio parere in ordine alla dimissione dall'incarico i Docenti stabili secondo quanto previsto dall'art. 56 dei presenti Statuti;
- g) proporre al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, dopo aver ottenuto l'approvazione del Gran Cancelliere, il nome del Rettore, scelto a norma dell'art. 19, per la debita nomina;
- h) confermare il Vice Rettore e i Presidi delle Sedi locali, secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 21 e 22 dei presenti Statuti;
- i) esprimere un parere vincolante sulla creazione di Sedi locali e sull'erezione di nuove Cattedre;
- l) nominare due membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 33, lettera b), dei presenti Statuti.

IL RETTORE

Art. 19 Il Rettore dell'Istituto assicura e promuove la comunione fra tutti i membri della comunità accademica, governa direttamente e rappresenta l'Istituto. È eletto dal Consiglio Accademico della Sede Centrale tra i Docenti stabili della stessa e viene proposto dal Vice Gran Cancelliere, dopo aver ottenuto l'approvazione del Gran Cancelliere, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, per la debita nomina, a norma dell'art. 18. Il Vice Gran Cancelliere può rimandare all'organo elettivo nel caso in cui non ritenga idonea la persona eletta. Il Rettore è nominato per un quadriennio e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 20 I compiti del Rettore dell'Istituto sono:

- a) promuovere, dirigere e coordinare l'attività dell'Istituto, in particolare della Sede centrale, curando l'attuazione dei presenti Statuti;
- b) assicurare l'unità dell'Istituto nelle varie Sedi che lo costituiscono;

- c) convocare e presiedere il Senato dell'Istituto, il Senato della Sede Centrale, il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
- d) proporre al Vice Gran Cancelliere il nominativo del Vice Rettore e dare il parere per la nomina dei Presidi delle Sedi locali;
- e) esprimere al Vice Gran Cancelliere il proprio parere per la nomina dei Docenti stabili dell'Istituto, compresi quelli delle Sedi locali;
- f) nominare i Docenti non stabili e gli Assistenti della Sede centrale;
- g) inviare al Vice Gran Cancelliere ogni anno un accurato resoconto dell'attività dell'Istituto;
- h) firmare, nel luogo dovuto, i diplomi ufficiali dei titoli accademici;
- i) definire con decisione inappellabile i ricorsi presentati dagli studenti della Sede centrale in riferimento alla decisione del Consiglio Accademico di cui all'art. 31, lettera m;
- l) nominare il Segretario Accademico, il Direttore della Biblioteca, due Coordinatori del Consiglio per la Comunità degli studenti, il Coordinatore dell'estensione universitaria, con il consenso del Senato della Sede Centrale;
- m) promulgare i Regolamenti interni approvati secondo quanto stabilito dall'art. 89 dei presenti Statuti;
- n) vigilare affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati dell'istituzione presenti nella Banca Dati del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Il Rettore, nell'espletamento della propria attività, sentito il Consiglio Accademico, può conferire deleghe operative al Vice Rettore e ai Docenti dell'Istituto.

IL VICE RETTORE

Art. 21 Il Vice Rettore è scelto dal Rettore fra i Docenti stabili della Sede; coadiuva il Rettore nei suoi compiti e lo sostituisce in caso di suo impedimento. È confermato dal Vice Gran Cancelliere, per un quadriennio, su proposta del Rettore dell'Istituto, udito il Consiglio Accademico, e può essere rinominato per una sola volta. Cessa automaticamente dall'incarico quando viene nominato un nuovo Rettore.

IL PRESIDE DELLE SEDI LOCALI

Art. 22 Il Preside delle Sedi locali è eletto dai Docenti stabili della Sede e scelto tra gli stessi. Viene confermato - udito il parere del Rettore dell'Istituto – dal Vice Gran Cancelliere, il quale può rimandare all'organo elettivo nel caso in cui non ritenga idonea la persona eletta. Egli dura in carica un quadriennio e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 23 I compiti del Preside delle Sedi locali sono i seguenti:

- a) promuovere, dirigere e coordinare l'attività accademica e didattica della Sede, curando l'attuazione dei presenti Statuti;
- b) convocare e presiedere il Senato, il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione della Sede;
- c) esprimere al Vice Gran Cancelliere il proprio parere sulla nomina dei Docenti stabili della Sede;

- d) nominare i Docenti non stabili e gli Assistenti della Sede, sentito il parere del Rettore dell'Istituto;
- e) trasmettere ogni anno al Rettore dell'Istituto un accurato resoconto dell'attività della Sede;
- f) firmare, nel luogo dovuto, i diplomi ufficiali dei titoli accademici conseguiti nella propria Sede;
- g) definire con decisione inappellabile i ricorsi presentati dagli studenti della propria Sede in riferimento alla decisione del Consiglio accademico di cui all'art. 31, lettera m);
- h) partecipare alle riunioni del Senato dell'Istituto (cfr. art. 25 degli Statuti).

Art. 24 Il Preside della Sede locale nomina, udito il Consiglio Accademico, un Vice Preside che lo coadiuva nei suoi compiti e lo sostituisce in caso di suo impedimento.

IL SENATO DELL'ISTITUTO E IL SENATO DELLA SEDE CENTRALE

Art. 25 Il Senato dell'Istituto è composto dal Rettore che lo convoca e lo presiede, dai Presidi delle Sedi locali, da un Docente stabile di ogni Sede, eletto per un quadriennio dai Docenti stabili della stessa. Vi partecipa anche, senza diritto di voto, il Segretario Accademico della Sede centrale, il quale redige i verbali delle riunioni. Il Rettore può invitare, con diritto di parola ma non di voto, altri membri dell'Istituto o esperti il cui parere è ritenuto utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Il Senato dell'Istituto sarà costituito quando ve ne saranno le condizioni.

Art. 26 I compiti del Senato dell'Istituto sono:

- a) verificare ed assicurare la completa esecuzione di ogni decisione dell' Autorità superiore; coadiuvare e cooperare con il Rettore nella conservazione e promozione dell'unità e della finalità dell'Istituto nelle varie sedi che lo compongono;
- b) verificare la conformità dell'ordinamento degli studi in ogni Sede locale con quello dell'Istituto;
- c) dare il consenso per l'erezione di una nuova Cattedra;
- d) esprimere il parere sull'erezione di nuove Sedi locali;
- e) esprimere il parere per l'approvazione delle norme proprie di ogni Sede locale;
- f) stabilire le procedure per valutare le modalità di trattamento dei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe che, sprovvisti della regolare documentazione richiesta, desiderano iscriversi ai corsi universitari (cfr. "Veritatis Gaudium", art. 32 § 3).

Art. 27 Il Senato della Sede centrale è composto dal Rettore che lo convoca e lo presiede, dal Vice Rettore, dal Direttore della Scuola di Dottorato, da due dei Coordinatori dei Corsi di Licenza, da due Docenti non stabili eletti per un anno dai Docenti non stabili della Sede centrale, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore della Biblioteca, da uno dei Coordinatori del Consiglio per la Comunità degli studenti, dal Coordinatore dell'estensione universitaria, dal Coordinatore per la Ricerca, da due Studenti eletti per un anno rispettivamente dagli Studenti della Licenza e dagli Studenti del Dottorato, dal Rappresentante del Personale Amministrativo e di Servizio dell'Istituto eletto per un quadriennio dal Personale. Vi partecipa anche, senza diritto di voto, il Segretario Accademico della Sede centrale, il quale redige i verbali delle riunioni. Il Rettore può invitare con diritto di parola ma non di voto, altri membri dell'Istituto o esperti il cui parere è ritenuto utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 28 I compiti del Senato della Sede Centrale sono:

- a) verificare ed assicurare la completa esecuzione di ogni decisione dell'Autorità superiore;
- b) coadiuvare e cooperare con il Rettore nella conservazione e promozione dell'unità e della finalità dell'Istituto per quanto concerne la Sede centrale;
- c) elaborare gli indirizzi strategici generali di attività e di sviluppo della Sede centrale;
- d) dare al Rettore il consenso per la nomina del Segretario Accademico, dei Coordinatori del Consiglio per la Comunità degli Studenti, del Coordinatore dell'estensione universitaria;
- e) dare il consenso per l'erezione di una nuova Cattedra;
- f) istituire Dipartimenti secondo quanto stabilito dall'art. 68;
- g) esprimere, fino all'istituzione del Senato dell'Istituto, il parere sull'erezione di nuove Sedi locali;
- h) esprimere, fino all'istituzione del Senato dell'Istituto, il parere per l'approvazione delle norme proprie di ogni Sede locale;
- i) approvare i Regolamenti interni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89 dei presenti Statuti;
- l) stabilire, fino all'istituzione del Senato dell'Istituto, le procedure per valutare le modalità di trattamento dei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe che, sprovvisti della regolare documentazione richiesta, desiderano iscriversi ai corsi universitari (cfr. "Veritatis Gaudium", art. 32 § 3).

Art. 29 Il Senato della Sede Centrale deve essere convocato almeno due volte all'anno.

IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 30 Il Consiglio Accademico è convocato e presieduto dal Rettore, per la Sede centrale; dai Presidi delle Sedi per le rispettive sedi locali. È composto:

- a) dai Docenti stabili;
- b) da due rappresentanti eletti delle altre categorie di Docenti;
- c) da due rappresentanti degli Studenti eletti rispettivamente dagli Studenti del corso di Licenza e dagli Studenti del corso di Dottorato.

Deve essere convocato almeno tre volte l'anno.

I due rappresentanti dei Docenti non stabili e degli Studenti restano in carica un anno e sono rieleggibili. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto il Segretario Accademico, che funge da segretario del Consiglio e cura la redazione del verbale.

Art. 31 I Compiti del Consiglio Accademico sono:

- a) eleggere il Rettore ai sensi dell'art. 19;
- b) condividere collegialmente la responsabilità della vita e delle attività accademiche della Sede centrale;
- c) predisporre i programmi di studio e verificarne lo svolgimento;
- d) dare il consenso alla cooptazione e promozione dei Docenti;

- e) proporre l'ammonizione di un Docente che sia venuto meno ai suoi doveri;
- f) esprimere al Rettore il proprio parere sulla nomina del Vice Rettore;
- g) eleggere due docenti stabili che faranno parte del Consiglio di Amministrazione;
- h) trattare i problemi riguardanti gli studenti che il Rettore riterrà di dover sottoporre al Consiglio;
- i) curare l'aggiornamento e la specializzazione della Biblioteca ed eleggere i Docenti che faranno parte della Commissione scientifica di cui all'art. 80;
- l) studiare e programmare le attività culturali dell'Istituto;
- m) dimettere gli studenti che mantengono un comportamento contrario ai presenti Statuti ed ai Regolamenti.

Art. 32 Il Consiglio Accademico si riunisce con i soli Docenti stabili quando tratta materie di esclusiva competenza di questi ultimi. Quando il Consiglio tratta materie riguardanti i punti *c, d, e* del precedente articolo, i rappresentanti degli Studenti non possono essere presenti. Quando tratta di materie riguardanti il punto *i*, deve essere invitato il Direttore della Biblioteca.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33 Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Rettore che lo convoca e lo presiede;
- b) due rappresentanti dell'Opera di Maria – Movimento dei Focolari, nominati dal Vice Gran Cancelliere, fra i quali il Consiglio eleggerà il Vice Presidente del Consiglio stesso e al quale potranno essere conferiti poteri di rappresentanza e deleghe operative;
- c) due Docenti stabili eletti dal Consiglio Accademico;
- d) il Presidente della Fondazione "Per Sophia" o un suo delegato.

Partecipano al Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, uno dei Coordinatori del Consiglio per la Comunità degli studenti, il Coordinatore Gestionale, se nominato, e il Responsabile amministrativo, quest'ultimo con funzioni di segretario.

Art. 34 Al Consiglio di Amministrazione competono:

- a) la responsabilità economico-finanziaria e la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della Sede centrale dell'Istituto;
- b) la promozione di tutte le iniziative necessarie o utili allo sviluppo dell'Istituto, in modo che esso possa perseguire le sue finalità in conformità agli indirizzi stabiliti dal Senato della Sede centrale;
- c) l'approvazione del preventivo di spesa per l'anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno e del bilancio consuntivo entro il 31 dicembre;
- d) il parere vincolante in merito ad ogni decisione che comporti un impegno economico;
- e) la nomina del Responsabile amministrativo dell'Istituto tra persone dotate di adeguate competenze in campo economico e amministrativo, determinandone funzioni e deleghe operative;

- f) la nomina, ove ritenuto opportuno e utile, di un Coordinatore Gestionale dell'Istituto (cfr. artt. 83-84) determinandone funzioni, competenze e deleghe operative.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno.

Art. 35 Le risorse dell'Istituto provengono dalle seguenti fonti:

- a) le tasse degli Studenti;
- b) le donazioni o altre elargizioni sia private che pubbliche;
- c) i finanziamenti derivanti da convenzioni con Istituzioni private e pubbliche.

Art. 36 Le tasse degli Studenti sono determinate ogni anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Art. 37 È diritto del Vice Gran Cancelliere, in quanto Presidente dell'Opera di Maria – Movimento dei Focolari, compiere un controllo straordinario, personalmente o attraverso delegati, dell'amministrazione dell'Istituto, comprese le Sedi locali.

NORME COMUNI ALLE AUTORITÀ COLLEGIALI

Art. 38 Chi ha il diritto di convocare e presiedere un organismo collegiale deve convocarlo almeno otto giorni prima e inviare, almeno tre giorni prima della sessione, l'ordine del giorno. In caso di grave urgenza, la convocazione può essere fatta il giorno prima della sessione anche tramite telefono, fax, e-mail o tramite qualsiasi altro mezzo.

Art. 39 Oltre ai membri dell'organismo collegiale, ha diritto di partecipare alla sessione chi è stato legittimamente convocato. Questo diritto cessa per il tempo in cui l'organismo tratta di questioni riguardanti la persona interessata.

Art. 40 Le votazioni devono essere fatte segretamente quando la questione trattata riguarda una persona e ogni volta che ne fa richiesta chi ha diritto di voto.

Art. 41 Nel computo dei suffragi e per la validità delle sessioni dell'organismo e delle sue deliberazioni, si seguono le norme generali del diritto canonico.

IV. I DOCENTI

Art. 42 I Docenti dell'Istituto, secondo le disposizioni degli artt. 22-23 della "Veritatis Gaudium", sono stabili e non stabili.

Art. 43 Per essere nominato Docente dell'Istituto è necessario essere in possesso dei requisiti indicati dagli artt. 25 e 26 della "Veritatis Gaudium" in riferimento alle rispettive materie di insegnamento.

Art. 44 Alla fine dell'anno accademico durante il quale il Docente ha compiuto 70 anni, egli *ipso iure* cessa dal suo incarico e, se stabile, acquisisce con il consenso del Consiglio accademico il titolo ed il ruolo di Docente emerito. Potrà continuare il suo compito con decisione motivata del Consiglio Accademico.

I DOCENTI STABILI

Art. 45 Il numero minimo di Docenti stabili previsto per la Sede centrale, stante l'attivazione dei quattro corsi di Licenza e di Dottorato di cui all'art. 73, è di dieci. Essi dovranno ricoprire cinque delle cattedre indicate all'art. 67.

Art. 46 È compito del Rettore per la Sede centrale e dei Presidi per le Sedi locali, sentito il parere del Rettore della Sede Centrale, presentare al Consiglio Accademico uno o più candidati alla docenza.

Art. 47 Per l'esame dei candidati alla docenza, il Consiglio Accademico nomina una Commissione composta da due Docenti stabili, oltre che dal Rettore che la presiede. Compito della Commissione è di verificare se il candidato o i candidati sono in possesso di quanto è richiesto dall'art. 25, 1 della "Veritatis Gaudium". La verifica della Commissione deve concludersi con un giudizio scritto da inviarsi ad ogni membro del Consiglio accademico.

Art. 48 Sulla base del giudizio della Commissione, il Consiglio accademico dà il suo consenso alla nomina del Docente stabile e, su richiesta del Rettore, il Vice Gran Cancelliere, dopo aver ottenuto l'approvazione del Gran Cancelliere, invia tramite il Rettore al Dicastero per la Cultura e l'Educazione tutta la documentazione acquisita, accompagnata dalla richiesta del *nihil obstat*.

Art. 49 Avuto il *nihil obstat*, il Vice Gran Cancelliere nomina il Docente stabile.

Art. 50 Trascorsi tre anni come Docente stabile straordinario, si può chiedere il passaggio a Docente stabile ordinario.

Art. 51 Il Docente stabile sarà occupato a tempo pieno presso l'Istituto e non potrà accettare alcun altro incarico stabile a norma del Canone 152 del CJC e dell'art. 23 §2 delle Norme applicative della "Veritatis Gaudium". Non si può essere contemporaneamente docente stabile in più Istituzioni universitarie, sia ecclesiastiche che civili.

I DOCENTI NON STABILI E GLI ASSISTENTI

Art. 52 È compito del Rettore per la Sede centrale e dei Presidi per le Sedi locali presentare al Consiglio Accademico uno o più candidati forniti dei requisiti necessari alla nomina di Docente non stabile.

Art. 53 Il Rettore dell'Istituto, con il consenso del Consiglio Accademico, nomina il Docente non stabile.

Art. 54 Il Docente non stabile può essere: a) Invitato; b) Incaricato *ad annum*; c) Ricercatore con incarico pluriennale a tempo determinato.

Art. 55 Gli Assistenti coadiuvano i Docenti nello svolgimento dei corsi e dei seminari e sono nominati dal Rettore della Sede Centrale o dal Preside di Sede, sentito il parere del Consiglio Accademico. La nomina ha valore per un anno accademico.

SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 56 Il Gran Cancelliere, dopo aver ottenuto la segnalazione del Vice Gran Cancelliere, può dimettere dall'incarico i Docenti che abbiano insegnato dottrina contraria al Magistero della Chiesa o abbiano agito in difformità dagli Statuti dell'Opera di Maria e dagli indirizzi accademici esplicitati nei presenti Statuti, fatto salvo sempre il diritto alla propria difesa ed osservato quanto prescritto dall'art. 24, §2-§3, delle Norme Applicative della "Veritatis Gaudium".

In particolare, viene ritenuta colpa grave, in contrasto con le qualità morali e professionali richieste al docente (cfr. "Veritatis Gaudium", art. 25, §1), la pubblicazione, sotto proprio nome, di un'opera altrui con la conseguente sospensione o dimissione dalla docenza come sanzione canonica.

Art. 57 Su proposta del Consiglio accademico, il Rettore o il Preside della Sede locale può ammonire oralmente un Docente che sia venuto meno ai propri doveri accademici. L'ammonizione potrà essere scritta se il Docente è recidivo nel corso di un anno.

V. GLI STUDENTI

Art. 58 Gli Studenti, ai sensi delle disposizioni della "Veritatis Gaudium", possono essere ordinari, straordinari o ospiti:

- a) gli ordinari possiedono tutti i requisiti richiesti per il conseguimento dei rispettivi gradi accademici;
- b) gli straordinari sono gli Studenti che, sprovvisti del titolo di studio valido per l'ammissione al conseguimento dei gradi accademici, con il consenso del Consiglio Accademico, frequentano regolarmente i corsi ma non conseguono i gradi accademici; essi, una volta superato l'esame finale previsto, possono richiedere un attestato;
- c) gli ospiti seguono uno o più corsi, previa autorizzazione del Rettore o del Preside della Sede Locale.

Art. 59 Possono iscriversi all'Istituto come Studenti ordinari:

- a) per i Corsi di Licenza, coloro che sono in possesso di un grado accademico di primo ciclo, almeno triennale, rilasciato da Istituti Universitari o equipollenti, in discipline affini a quelle previste dal Corso di laurea o con un congruo numero di crediti formativi in esse;
- b) per i Corsi di Dottorato, coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesti dalla "Veritatis Gaudium" all'art. 49 § 1.

Il Senato della Sede Centrale, fino all'istituzione del Senato dell'Istituto, stabilirà le procedure per valutare le modalità di trattamento dei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione richiesta (cfr. "Veritatis Gaudium", art. 32 § 3).

Art. 60 Possono iscriversi – alle condizioni fissate nelle norme ecclesiastiche vigenti – anche Studenti non cattolici e non cristiani che si impegnano a condividere lo spirito, le finalità e il metodo dell'Istituto e sono in possesso di una conoscenza di base della dottrina cristiana, necessaria per l'iscrizione di ogni studente.

Art. 61 Iscrivendosi all'Istituto, gli Studenti s'impegnano a condividerne lo spirito, le finalità e il metodo, partecipando attivamente alla sua vita della comunità accademica e al programma di studio e di ricerca previsto, per contribuire al bene comune dell'Istituto (cfr. "Veritatis Gaudium", art. 34).

L'Istituto promuove la partecipazione degli Studenti sia con il coinvolgimento nelle attività dell'Istituto e di enti del territorio, sia favorendo la promozione di progetti e di attività da parte degli Studenti medesimi.

Gli Studenti dell'Istituto eleggono i propri rappresentanti che partecipano, con voce attiva, alle riunioni del Senato della Sede centrale e del Consiglio Accademico.

Agli Studenti è richiesto un comportamento rispettoso dei valori morali e di adempiere con correttezza agli obblighi del proprio ruolo, in ottemperanza ai presenti Statuti e ai Regolamenti e al codice etico.

Le violazioni degli obblighi degli Studenti sono soggette alle sanzioni prescritte negli Statuti, nel Regolamento Generale dell'Istituto, nelle Norme di condotta dell'Istituto Universitario Sophia per la prevenzione e la tutela da molestie morali e sessuali nell'ambiente di studio e di lavoro e nel Codice disciplinare.

Le sanzioni previste dalla normativa interna dell'Istituto saranno comminate al termine delle procedure ivi specificate, che tutelano il diritto di difesa dello Studente (cfr. "Veritatis Gaudium", Norme applicative, art. 29).

Art. 62 È istituito presso la Sede Centrale dell'Istituto il Consiglio per la Comunità degli Studenti che ha il compito di promuovere e armonizzare secondo lo spirito dell'Istituto la vita della comunità studentesca. Il Rettore, con il consenso del Senato della Sede centrale, nomina due Coordinatori del Consiglio medesimo.

VI. IL METODO E L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 63 Il progetto formativo e il metodo accademico propri dell'Istituto prevedono come priorità che studio e vita s'incontrino e si fondano armonicamente tra loro secondo lo spirito del Vangelo nella luce del carisma dell'unità.

A tale scopo il curriculum si articola in momenti fondanti di vita e di condivisione nella luce del carisma dell'unità e in lezioni insieme teoretiche e pratiche.

L'Istituto potrà effettuare la formazione accademica anche mediante la formazione a distanza in conformità alla normativa in proposito emanata dalla "Veritatis Gaudium" all'art. 33 § 2 delle Norme Applicative.

Art. 64 Lo studio, la ricerca e le lezioni sono chiamati a promuovere un dialogo costante fra i Docenti e fra i Docenti e gli Studenti, in modo da realizzare in forma opportuna un insegnamento interdisciplinare e a più voci da parte dei Docenti e a valorizzare il personale contributo anche degli Studenti.

Art. 65 Parte integrante del percorso formativo e accademico è la presentazione di progetti di vita e azione sociale coerenti con la proposta culturale offerta, mediante incontri e *stages* presso Istituzioni ecclesiali e civili, Organizzazioni, Enti e Imprese, Soggetti culturali e sociali, operanti in tutti gli ambiti di interesse dell'Istituto.

Art. 66 Nell'intento di mantenere vivo e concreto un respiro universale, si realizzeranno contatti con le esperienze spirituali e culturali fiorite lungo il corso dei secoli nella Chiesa e coi Movimenti e le Comunità

ecclesiali contemporanei, si promuoveranno la comunione e lo scambio di doni con le varie tradizioni cristiane e ci si porrà in dialogo cordiale e rispettoso con le differenti religioni e visioni del mondo.

Art. 67 Al fine di attivare nell'Istituto un adeguato fondamento culturale e accademico per l'insegnamento, lo studio, la ricerca e il dialogo interdisciplinare nella prospettiva dell'unità del sapere (cfr. art. 8), sono istituite nella Sede centrale le seguenti Cattedre, cinque delle quali dovranno essere ricoperte da Docenti stabili:

1. *Epistemologia*
2. *Ontologia Trinitaria*
3. *Filosofia della Persona*
4. *Sacra Scrittura*
5. *Teologia Sistemática*
6. *Etica della Persona e della Società*
7. *Teor-Etica del Dialogo*
8. *Pedagogia*
9. *Filosofia Politica*
10. *Scienza Politica*
11. *Relazioni Internazionali*
12. *Diritto Civile*
13. *Storia Contemporanea*
14. *Sociologia*
15. *Economia Civile e di Comunione*
16. *Management*

Art. 68 Per coordinare gli insegnamenti impartiti in vista del conseguimento dei titoli di studio, garantendone la qualità accademica, e per promuovere opportunamente la ricerca e la sinergia con analoghe Istituzioni Accademiche, l'Istituto si articola in due Dipartimenti:

- Dipartimento di Teologia, Filosofia e Scienze Umane, a cui pertengono le cattedre 1-8.
- Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Economia e Management, a cui pertengono le cattedre 9-16.

Compete al Senato di Sede, previa approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, l'istituzione, la modifica e la soppressione di eventuali Dipartimenti.

Art. 69 Nelle Sedi locali si dovrà fissare un congruo numero di Cattedre, da ricoprire con Docenti stabili.

Art. 70 L'erezione di una nuova Cattedra, in sintonia con le finalità specifiche dell'Istituto, compete al Rettore, con il consenso del Senato di Sede, del Consiglio di Amministrazione e col parere vincolante del Vice Gran Cancelliere, il quale avrà sentito il Gran Cancelliere.

L'erezione deve avere l'assenso del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

La nomina del Docente avviene secondo quanto stabilito dagli artt. 45 e seguenti dei presenti Statuti.

Art. 71 Nella fedeltà allo spirito, alle finalità e al progetto unitario dell'ordinamento degli studi dell'Istituto, ciascuna Sede locale potrà apportare modifiche in conformità alle leggi e consuetudini universitarie del Paese ove è situata e in vista delle finalità proprie di ciascuna Sede, previa la necessaria approvazione da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

VII. I CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI PRIMO SECONDO E TERZO CICLO ACCADEMICO

Art. 72 Il Corso per l'acquisizione del titolo di primo ciclo "Baccalaureato" ha uno svolgimento triennale. I Corsi per l'acquisizione del titolo di secondo ciclo "Licenza" hanno svolgimento biennale. I Corsi di primo e secondo ciclo sono suddivisi in semestri e prevedono discipline fondamentali in prospettiva interdisciplinare, discipline caratterizzanti, discipline opzionali, esercitazioni, stage, discipline propedeutiche e seminari.

Art. 73 L'Istituto offre un Corso di Baccalaureato in Filosofia e Scienze Umane.

- a) Il Corso di Baccalaureato è coordinato da un Docente eletto, per un quadriennio, tra i Docenti stabili; il Coordinatore può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Egli organizza e coordina i programmi di studio del Baccalaureato, che presenta di anno in anno al Consiglio Accademico per la debita approvazione.
- b) Al Senato di Sede compete l'attivazione di ulteriori Corsi di Baccalaureato proposti dal Consiglio Accademico, con il consenso del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Art. 74 L'Istituto offre due Corsi di Licenza:

- Licenza in Filosofia, Economia di Comunione e Ambiente.
- Licenza in Cultura dell'Unità.

- a) Ciascun corso di Licenza è coordinato da un Docente eletto, per un quadriennio, tra i Docenti stabili; il Coordinatore può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Egli organizza e coordina i programmi di studio del rispettivo Corso di Licenza, che presenta di anno in anno al Consiglio Accademico per la debita approvazione.
- b) Al Senato di Sede compete l'attivazione di ulteriori Corsi di Licenza proposti dal Consiglio Accademico, con il consenso del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
- c) È prevista la possibilità di Licenze congiunte o duali attraverso specifici protocolli d'intesa sottoscritti con Istituzioni Accademiche abilitate al conseguimento del titolo.

Art. 75 Il terzo ciclo offre il Dottorato in Scienze Umane e in Cultura dell'Unità, con i relativi indirizzi.

- a) Il ciclo di Dottorato è coordinato dal Direttore della Scuola di Dottorato, eletto, per un quadriennio, tra i Docenti stabili, il quale può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
- b) L'accesso al ciclo di Dottorato è disciplinato dal Consiglio Accademico e si svolge secondo il programma da esso stabilito.
- c) È prevista la possibilità di Dottorati congiunti o duali per gli Studenti già in possesso di un grado accademico di secondo ciclo, attraverso specifici protocolli d'intesa sottoscritti con Istituzioni Accademiche abilitate al conseguimento del titolo.

Art. 76 Il Senato di Sede stabilisce le modalità di conferimento del dottorato "honoris causa" ad esponenti qualificati del mondo culturale che si siano particolarmente distinti secondo le prospettive di formazione, di studio e di ricerca dell'Istituto. Per il conferimento del dottorato "honoris causa" si osserva la procedura disposta dall'art. 9, punto 6°, delle Norme applicative della "Veritatis Gaudium" (cfr. art. 15, lett. d, degli Statuti).

VIII. GLI UFFICIALI

IL SEGRETARIO ACCADEMICO DELLA SEDE CENTRALE

Art. 77 Il Segretario Accademico della Sede centrale è nominato dal Rettore con il consenso del Senato della Sede centrale.

Art. 78 I compiti del Segretario Accademico della Sede centrale sono:

- a) curare l'esecuzione delle decisioni del Senato della Sede Centrale e del Consiglio Accademico per quanto di sua competenza;
- b) richiedere e verificare la validità di ogni documento necessario per l'iscrizione, il sostenimento degli esami e l'accesso ai gradi accademici;
- c) preparare qualsiasi certificazione scritta legittimamente richiesta e apporvi la propria firma, dopo quella del Rettore dell'Istituto;
- d) preparare la stampa del Libro Accademico dell'Istituto nel quale è indicata l'attività di ricerca e di insegnamento e il Liber Annualis che dà il resoconto di tali attività;
- e) curare l'Archivio dell'Istituto;
- f) firmare nel luogo dovuto i Diplomi ufficiali dei titoli accademici;
- g) curare gli accordi tra l'Istituto e altri Istituti di istruzione superiore (accordi generali e specifici per progetti accademici, dottorati e altro).

Il Segretario farà riferimento alle Autorità accademiche competenti per quanto attiene l'applicazione di questi Statuti.

IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DELLA SEDE CENTRALE

Art. 79 Il Direttore della Biblioteca della Sede centrale è nominato dal Rettore, tra i Docenti stabili, con il consenso del Consiglio accademico della Sede centrale.

Art. 80 Il Direttore della Biblioteca ha il compito di gestire, promuovere e arricchire regolarmente la Biblioteca secondo gli obiettivi di ricerca e di insegnamento dell'Istituto. È membro del Senato ed è coadiuvato nel suo compito da una Commissione scientifica di cui fanno parte i Docenti scelti dal Consiglio Accademico.

Art. 81 La Commissione stabilisce un proprio Regolamento interno e organizza l'attività relativamente alle seguenti materie:

- a) acquisto di libri;
- b) scelta dei periodici da acquistare in abbonamento;
- c) acquisto di opere disponibili su supporti diversi da quello cartaceo;
- d) orario di apertura della biblioteca.

La commissione promuove inoltre ogni forma di cooperazione con altre biblioteche ed enti pubblici e privati.

Art. 82 I Docenti e gli Studenti hanno diritto di accesso alle risorse della Biblioteca, secondo l'orario e le modalità stabilite. Si prevedono modalità di utilizzo della Biblioteca da parte di esterni all'Istituto ed in particolare degli abitanti del territorio circostante.

IL COORDINATORE GESTIONALE DELLA SEDE CENTRALE

Art. 83 Il Coordinatore Gestionale della Sede centrale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 84 Funzione del Coordinatore Gestionale è dare esecuzione alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, secondo le deleghe a lui attribuite, coordinare in armonia con il Rettore gli uffici dell'Istituto, ivi comprese le strutture e le attività di supporto all'attività accademica e didattica, nonché le strutture a supporto delle attività inerenti la vita della Comunità degli Studenti.

IX. NORME PER LA EREZIONE DELLE SEDI LOCALI

Art. 85 Per l'erezione di una Sede locale si osserva quanto stabilito agli artt. 61 e 62 § 1 della "Veritatis Gaudium".

Art. 86 La competenza a chiedere l'erezione di una nuova Sede spetta al Vice Gran Cancelliere che, sentito il Gran Cancelliere e il Senato dell'Istituto, trasmette la richiesta al Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

X. NORME FINALI

Art. 87 In caso di controversie interpretative riguardanti i presenti Statuti, il Rettore, dopo attento studio da parte del Senato dell'Istituto, ne chiederà l'interpretazione al Vice Gran Cancelliere.

Art. 88 Le norme proprie di ogni futura Sede saranno approvate, in conformità coi presenti Statuti, dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Esse faranno parte integrante dei presenti Statuti quali allegati agli Statuti medesimi.

Art. 89 Il Senato di Sede approva i Regolamenti interni proposti dalle diverse Autorità e Uffici competenti.

Art. 90 L'Opera di Maria-Movimento dei Focolari, in quanto ente promotore dell'Istituto, decide sullo scioglimento dello stesso, sul trasferimento della Sede Centrale o sulla chiusura o trasferimento di una Sede locale.

In caso di scioglimento, gli eventuali beni di proprietà dell'Istituto sono trasferiti all'Opera di Maria o ad altro ente indicato dalla Presidente dell'Opera stessa.

Art. 91 I presenti Statuti entrano in vigore dal giorno della loro approvazione da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Le proposte di eventuali modifiche degli Statuti, approvate dal Senato della Sede Centrale saranno sottoposte al Vice Gran Cancelliere per gli adempimenti di cui all'art. 18, lettera c).

Istituto Universitario Sophia

Via San Vito n° 28, Loppiano – 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) – ITALIA
Tel. +39 055 9051500 | E-mail: info@sophiauniversity.org
www.sophiauniversity.org